

SCUOLA NON STATALE

SCUOLE NON PARITARIE

Descrizione

Le scuole non paritarie sono scuole iscritte in elenchi regionali aggiornati ogni anno. La regolare frequenza della scuola non paritaria da parte degli alunni costituisce assolvimento dell'obbligo di istruzione. Esse non possono rilasciare titoli di studio, aventi valore legale, né attestati intermedi né finali con valore di certificazione legale.

Requisiti per l'iscrizione negli elenchi regionali delle scuole non paritarie

- un progetto educativo e la relativa offerta formativa, conformi ai principi della Costituzione e all'ordinamento scolastico italiano, finalizzati agli obiettivi generali e specifici di apprendimento correlati al conseguimento di titoli di studio (tranne che per la scuola dell'infanzia);
- la disponibilità di locali, arredi e attrezzature conformi alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza dei locali scolastici, e adeguati alla funzione, in relazione al numero degli studenti;
- l'impiego di personale docente e di un coordinatore delle attività educative e didattiche forniti di titoli professionali coerenti con gli insegnamenti impartiti e con l'offerta formativa della scuola, e l'impiego di idoneo personale tecnico e amministrativo;
- alunni frequentanti, in età non inferiore a quella prevista dai vigenti ordinamenti scolastici, in relazione al titolo di studio da conseguire, richiesta per gli alunni delle scuole statali o paritarie.

Modalità di presentazione della domanda

Le domande di iscrizione negli elenchi regionali debbono essere presentate agli Uffici scolastici regionali entro il 31 marzo di ciascun anno.

Descrizione dell'iter

L'Ufficio scolastico regionale competente procede alla verifica della dichiarazione e della documentazione. In caso di riscontro positivo, iscrive la scuola nell'elenco regionale con l'indicazione della tipologia della scuola, degli indirizzi e dei corsi di studio dichiarati e ne dà comunicazione alla scuola che ha prodotto la domanda, entro il 30 giugno e con effetto dall'anno scolastico immediatamente successivo.

Il riconoscimento decorre dal 1° settembre successivo.

Normativa

Legge 10 marzo 2000, n. 62

Legge 3 febbraio 2006, n. 27

D.M. 29 novembre 2007, n. 263

D.M. 10 ottobre 2008, n. 82